

# REPUBBLICA ROMANA



## ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

---

In seguito del Decreto d'oggi che istituisce un Triunvirato pel Governo della Repubblica, si rende noto che l'Assemblea ha immediatamente nominato Triunviri i cittadini

**GIUSEPPE MAZZINI**

**AURELIO SAFFI**

**CARLO ARMELLINI**

*Roma, dalla residenza dell'Assemblea, il 29 Marzo 1849.*

Il Presidente

**G. GALLETTI**

I Segretari

Fabretti - Pennacchi

*Bollettino Ufficiale N. 176*

**COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA, 1849**

## PRINCIPII FONDAMENTALI

### I.

La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

### II.

Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

### III.

La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

### IV.

La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

### V.

I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

### VI.

La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

### VII.

Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

### VIII.

Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

## TITOLO I

### DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

**ART. 1.** - Sono cittadini della Repubblica:

Gli originarii della Repubblica;

Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;

Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;

Gli stranieri col domicilio di dieci anni;

I naturalizzati con decreto del potere legislativo.

**ART. 2.** - Si perde la cittadinanza:

Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;

Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;

Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;

Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un popolo;

Per condanna giudiziale.

**ART. 3.** - Le persone e le proprietà sono inviolabili.

**ART. 4.** - Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome. Nessuno può essere carcerato per debiti.

**ART. 5.** - Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

**ART. 6.** -Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.

**ART. 7.**- La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

**ART. 8.** - L'insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

**ART. 9.** - Il segreto delle lettere è inviolabile.

**ART. 10.** -Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

**ART. 11.** - L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.

**ART. 12.** -Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

**ART. 13.** - Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.

**ART. 14.** - La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.  
Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

## **TITOLO II DELL'ORDINAMENTO POLITICO**

**ART. 15.**- Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine giudiziario.

## **TITOLO III DELL'ASSEMBLEA**

**ART. 16.** - L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.

**ART. 17.** - Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.

**ART. 18.** - Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.

**ART. 19.** - Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.

**ART. 20.** - I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.

Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

**ART. 21.** - L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.  
Si rinnova ogni tre anni.

**ART. 22.** -L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

**ART. 23.** - L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà. Nell'intervallo può essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente co' segretari, di trenta membri, o del Consolato.

**ART. 24.** - Non è legale se non riunisce la metà, piú uno dei suoi rappresentanti.  
Il numero qualunque de' presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

**ART. 25.** - Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Può costituirsi in comitato segreto.

**ART. 26.-** I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.

**ART. 27.-**Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante. Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo. Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.

**ART. 28.** - Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunciare.

**ART. 29.** - L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.

**ART. 30.** - La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.

**ART. 31.** - Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea di abbreviarlo in caso d'urgenza.

**ART. 32.** - Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell'Assemblea fa la promulgazione.

#### **TITOLO IV DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO**

**ART. 33.** - Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono essere cittadini della repubblica, e dell'età di 30 anni compiuti.

**ART. 34.** - L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti. Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscì di carica.

**ART. 35.** - Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:

1. Degli affari interni;
2. Degli affari esteri;
3. Di guerra e marina;
4. Di finanze;
5. Di grazia e giustizia;
6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

**ART. 36.** - Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.

**ART. 37.** - Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de' ministri.

**ART. 38.**-Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.

**ART. 39.** - Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell'Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

**ART. 40.** - I ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli affari che li riguardano.

**ART. 41.** - I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea sotto pena di decadenza.

**ART. 42.** - Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.

**ART. 43.** - I consoli e i ministri sono responsabili.

**ART. 44.** - I consoli e i ministri possono essere posti in stato d'accusa dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.

**ART. 45.**- Ammessa l'accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.

## **TITOLO V DEL CONSIGLIO DI STATO**

**ART. 46.** - Vi è un consiglio di stato, composto da quindici consiglieri nominati dall'Assemblea.

**ART. 47.** - Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle realzioni politiche.

**ART. 48.** - Esso emana que' regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

## **TITOLO VI**

## **DEL POTERE GIUDIZIARIO**

**ART. 49.** - I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

**ART. 50.** - Nominati dai consoli ed in consiglio de' ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né traslocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

**ART. 51.** - Per le contese civili vi è una magistratura di pace.

**ART. 52.** - La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

**ART. 53.** - Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.

**ART. 54.** - Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.

**ART. 55.** - Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia. L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo. È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

## **TITOLO VII DELLA FORZA PUBBLICA**

**ART. 56.** - L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.

**ART. 57.** - L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.

**ART. 58.** - Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.

**ART. 59.** - I generali sono nominati dall'Assemblea sopra proposta del Consolato.

**ART. 60.** - La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.

**ART. 61.** - Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.

**ART. 62.** - Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della costituzione.

## **TITOLO VIII DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE**

**ART. 63.** - Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.

**ART. 64.** - L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.

**ART. 65.** - L'Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**ART. 66.** - Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della costituzione.

**ART. 67.** - Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.

**ART. 68.** - Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati.

**ART. 69.** - Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

#### **Il Presidente**

G. GALLETTI

#### **I Vice-Presidenti**

A. SALICETI - E. ALLOCCATELLI

#### **I Segretari**

G. PENNACCHI - G. COCCHI  
A. FABRETTI - A. ZAMBIANCHI

## **PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA**

### ***Decreto istitutivo:***

art.1 - Il papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano.

art.2 - Il Pontefice romano avrà tutte le garantigie necessarie per la indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale.

art.3 - La forma del Governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.

Art.4 - La Repubblica Romana avrà con il resto d'Italia le relazioni che esige la nazionalità comune.

*Roma li 9 febbraio 1849 ore 1 antimeridiane      Voti: 120 favorevoli – 12 astenuti – 10 contrari*

#### **Il Presidente**

G. GALLETTI

#### **I Vice-Presidenti**

A. SALICETI - E. ALLOCCATELLI

#### **I Segretari**

G. PENNACCHI - G. COCCHI  
A. FABRETTI - A. ZAMBIANCHI

